

11. ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Tributi in genere)

L'accertamento con adesione è un provvedimento emesso dall'Ufficio a seguito di un contraddittorio con il contribuente e da quest'ultimo sottoscritto per adesione. La procedura di accertamento con adesione può essere avviata sia dall'Ufficio, per il quale l'invito è meramente facoltativo, sia dal contribuente all'esito di accessi, ispezioni e verifiche ovvero dopo l'avvenuta notifica di un avviso di accertamento.

L'istanza del contribuente, in carta libera, è indirizzata all'Ufficio competente e, nel caso in cui seguia alla notifica di un atto di accertamento, deve essere presentata entro i termini per l'impugnazione dell'atto innanzi alle commissioni tributarie, così producendo l'effetto di sospendere per 90 giorni i termini per la proposizione del ricorso.

L'atto di accertamento con adesione non può essere impugnato e non è né integrabile né modificabile ad iniziativa dell'Ufficio, fatti salvi i limitati casi di cui all'art. 2, co. 4, d.lgs. n. 218/1997.

Normativa

Art. 1 ss., d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Dottrina

VERSIGLIONI, *Accordo e disposizione nel diritto tributario*, Milano, 2001.

TURCHI, *Istanza di accertamento con adesione proposto da società di persone e sospensione del termine di impugnazione nei confronti dei soci*, in *Giust. trib.*, 2007, 3.

MARELLO, *L'invalidità dell'accertamento con adesione*, in *Giust. trib.*, 2008, 3, 9.

BASILAVECCHIA, *Sull'equivoca fattispecie della rinuncia all'adesione*, in *Corr. trib.*, 2012, 48, 3697.

MARELLO, *Sul regresso del coobbligato solidale, in seguito al perfezionamento di un accertamento con adesione*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 4, 954.

Giurisprudenza

Cass., Sez. VI t., 26 ottobre 2015, n. 21762, in *banca dati IPSOA*: "in tema di contenzioso tributario, la definitività dell'autonomo avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF

nei confronti del socio di società di persone in considerazione dei maggiori ricavi accertati in capo alla società di persone, ne comporta l'intangibilità, escludendo, pertanto, che il socio possa invocare, in sede d'impugnazione della conseguente cartella di pagamento, le vicende dell'atto impositivo riferito alla società di persone (nella specie, definizione agevolata della pretesa tributaria scaturita dall'istanza di accertamento per adesione autonomamente proposta dalla società)".

Cass., Sez. trib., 30 luglio 2014, n. 17314, in *Il Fisco*, 2014, 3574, con nota di DENARO, *Istanza "libera" per l'istanza con adesione proposta dal contribuente: "È valida l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 spedita all'Ufficio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in busta chiusa, a differenza di quanto previsto invece per il ricorso che, in base all'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere spedito in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il calcolo dei 60 giorni entro i quali deve essere presentata l'istanza di adesione si chiude alla data di spedizione di detta istanza, a nulla rilevando il fatto che essa pervenga all'Ufficio soltanto successivamente allo spirare del predetto termine di 60 giorni"*.

Cass., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 9859, in *Giur. it.*, 2015, 1, 57, con nota di PECCHIA, *Spese della vendita e solidarietà: L'istanza di adesione sospende il termine per impugnare l'atto d contestazione dell'illecito, "In tema di vendita, l'atto di accertamento per adesione sottoscritto da un solo condebitore, al quale egli dia spontanea esecuzione, non vincola il coobbligato in solido che ad esso sia rimasto estraneo"*.

Prassi

Agenzia delle Entrate, circolare 28 giugno 2001, n. 65, in www.agenziaentrate.it (*approfondimenti di aspetti concernenti la gestione dei procedimenti di accertamento con adesione*). Agenzia delle Entrate, circolare 26 agosto 2003, n. 48, in www.agenziaentrate.it (*istruzioni operative agli Uffici in ordine alla gestione del procedimento di accertamento con adesione sulla base degli studi di settore*). Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto 2012 n. 31/E, in *banca dati IPSOA (Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza. Possibilità di compensazione nell'ambito del procedimento di adesione)*.

10.1.2012

Mitt.
Sig. I
C/o:

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di

Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, 2 comma, D.lgs n. 218/1997 – Istanza di autotutela.

Il Sig. , nato ad il (C.F.
con domicilio fiscale in alla Via premesso
- che in data 3.12.2011 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ha notificato al
Sig. avviso di accertamento n. aente ad oggetto
maggiore Irpef per l'anno 2006;
- che detto accertamento non è stato preceduto dall'invito a comparire previsto dall'art. 11, D.lgs n. 218/1997;
- che l'avviso di accertamento è infondato, in ragione di quanto si riserva di dedurre in sede di
ricorso, evidenziandosi sin da ora che i relativi rilievi sostanziali della rettifica oggetto della
presente istanza sono insufficienti;
- che, tuttavia, ai soli conciliativi, si potrebbe concordare la pretesa impositiva in una misura ridotta
rispetto a quella accertata, da rideterminare analiticamente, esaminando in contraddittorio la
documentazione relativa ai rilievi di cui al predetto accertamento;
- che, in ogni caso resta ferma la necessità di rideterminare le sanzioni in base al D.lgs n. 471 e
472/1997;
- che l'istante ha ricevuto la notifica di ulteriore avviso di accertamento n. per
l'anno 2005, che per mero disguido non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo;

fa istanza

di accertamento con adesione in relazione all'avviso di accertamento n. ai
fini della sua eventuale definizione in contraddittorio, e di autotutela in relazione all'avviso di
accertamento n.

Il Sig. delega Avv. e l'Avv. a
rappresentarLo nel suddetto procedimento di accertamento con adesione / autotutela.
Si elegge domicilio presso il loro studio in
Sig. (tel.).

E' autentica

Avv.